ALLEGATO A

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

FRA ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE E ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELLA TOSCANA (ANCI TOSCANA) PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ INERENTI LE INIZIATIVE REGIONALI "CENTOMILA ORTI IN TOSCANA" E "BANCA DELLA TERRA", AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

* * * * * * * * * *

il giorno XX XXXX 2022, in Firenze, con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

Ente Terre regionali toscane, Codice Fiscale 00316400530, d'ora in poi denominato "Ente Terre", istituito con legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 "Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000", con sede in Firenze, Via di Novoli 26, rappresentato legalmente dal Direttore Dott. Giovanni Sordi

E

L'Associazione dei Comuni della Toscana, d'ora in poi denominata "Anci Toscana", associazione riconosciuta dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale 23 novembre 2011, n. 5179, Codice Fiscale 84033260484, con sede in Firenze, Viale Giovine Italia 17, rappresentata legalmente dal Direttore, Dott. Simone Gheri;

PREMESSO CHE

- Ente Terre è un Ente pubblico non economico istituito dalla Regione Toscana attraverso la l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 "Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla L.R. n. 39/2000, alla L.R. n. 77/2004 e alla L.R. n. 24/2000", quale ente dipendente della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, fornito di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale nonché di patrimonio proprio;
- Ente Terre nasce dalla trasformazione della Azienda agricola, denominata "Azienda regionale agricola di Alberese" che fu istituita con l.r. 27 luglio 1995, n. 83, quale soggetto pubblico economico, ai fini dell'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
- La lr 80/2012 individua, fra le funzioni di Ente Terre all'articolo 2, la gestione della banca della terra, quale strumento per favorire l'accesso dell'imprenditoria privata, e in particolare dei giovani agricoltori, ai terreni agricoli e forestali;
- La stessa lr 80/2012, all'articolo 3, stabilisce che:
    1. È istituita la banca della terra al fine di valorizzare i terreni pubblici e privati, attraverso un loro uso produttivo.
    2. La banca della terra contiene un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione, ivi compresi i terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili ai sensi dell'articolo 5.

3. La banca della terra contiene altresì una sezione separata dei beni del patrimonio agricolo-forestale destinati alle utilizzazioni di cui all'articolo 26 della l.r. 39/2000.

- La stessa lr 80/2012, all'articolo 5, stabilisce inoltre che:

1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, la Regione valorizza le terre agricole incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.
2. Si considerano abbandonati o incolti:
    a. i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;
    b. i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c), della l.r. 39/2000.

- Ente Terre ha coordinato l'attuazione della iniziativa "Centomila orti in Toscana", di cui alla Risoluzione numero 1 del 30 giugno 2015 del Consiglio Regionale, alla Delibera di Giunta Regionale 19 ottobre 2015, n.

995, alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016", alla Delibera di Giunta Regionale 2 febbraio 2016, n. 42 e ai successivi atti di finanziamento, impegno e liquidazione dei Comuni toscani;

CONSIDERATO CHE

- A partire da novembre 2013, data di avvio della banca della Terra sono stati inseriti, ad oggi, 8.854 ettari (suddivisi in 220 lotti) di cui n 7.842 ettari appartengono alla Sezione dedicata al patrimonio Agricolo Forestale Regionale (PAFR) e 271 ettari ai beni di proprietà (o in gestione) di Ente Terre regionali Toscane, mentre risultano trascurabili i beni di altra proprietà pubblica (compresi i terreni e beni agricoli di proprietà dei Comuni) e i beni di proprietà privata;
- le iniziative rivolte al recupero delle terre abbandonate, attuate nel corso degli anni, non hanno dato le risposte cercate risultando di fatto di difficile applicazione il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 marzo 2014, n. 13/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 201 2, n. 80 relativo all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti;
- per lo sviluppo futuro della banca della Terra è sempre più evidente l'importanza di un pieno coinvolgimento dei Comuni e degli Enti proprietari e amministratori di terreni e beni a destinazione agricola-forestale, al fine di aumentarne sempre più la disponibilità per gli imprenditori interessati e diminuire le superfici in abbandono, anche

attraverso una sperimentazione di nuovi sistemi di concertazione e coordinamento con proprietari pubblici e privati;

- L'iniziativa "Centomila orti in Toscana" ha permesso a molti Comuni di realizzare le proprie strutture e di darle in concessione ad Associazioni di volontariato e a singoli cittadini;
- Ad oggi non risulta ancora organizzato un monitoraggio degli interventi realizzati, del loro stato di conservazione e di gestione, del numero di persone coinvolte, sia del mondo delle Associazioni che come "ortisti" impegnati nella messa a coltura dei singoli appezzamenti;
- Nell'ambito dell'iniziativa "Centomila orti in Toscana" risulta sempre più necessaria la costituzione di una rete fra le Associazioni che gestiscono le strutture al fine di creare sinergie fra le stesse e di avviare programmi di formazione delle persone coinvolte;
- Sempre nell'ambito dell'iniziativa "Centomila orti in Toscana" si ritiene opportuno verificare le possibilità di individuare percorsi di finanziamento europeo volti alla manutenzione e al miglioramento delle strutture nonché alla formazione delle persone e alla messa in rete internazionale delle esperienze realizzate;
- Con delibera di Giunta Regionale 1395 del 27 dicembre 2021 sono state emanate le direttive ad Ente Terre per l'anno 2022 che stabiliscono, in merito alla Banca della Terra:
    - Per quanto riguarda i terreni abbandonati, di cui all'articolo 5 della l.r. 80/2012, l'iter definito dal Regolamento 13/2014 ha posto in carico ai Comuni una serie di attività che riguardano

l'individuazione dei terreni non utilizzati e del proprietario, l'invio di comunicazione al proprietario dell'inserimento del terreno in un elenco provvisorio, la ricezione delle risposte e l'approvazione dell'elenco definitivo, non ha portato a risultati tangibili; nel 2022 Ente Terre Regionali Toscane deve, sulla base dell'esperienza e dei risultati ottenuti, attivare ulteriori forme di coinvolgimento dei Comuni (anche in accordo con Anci Toscana o siglando specifici accordi/convenzioni, anche onerose, con altri soggetti pubblici e privati) al fine di individuare percorsi alternativi che possono presupporre eventuali modifiche alle norme in materia. Ente Terre può promuovere specifici progetti pilota in aree definite del territorio regionale volte all'individuazione di tali percorsi.

- L'Ente nel corso del 2022 deve proseguire l'attività di coinvolgimento nella Banca della Terra delle realtà istituzionali toscane, che a vario titolo possiedono terreni agricolo – forestali, promuovendo l'opportunità di avvalersi della Banca della Terra utilizzabile per valorizzare i beni, favorendo al contempo la ripresa e lo sviluppo dell'imprenditoria privata; a tal fine l'Ente deve procedere attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti pubblici proprietari, secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale sul funzionamento della Banca della Terra (D.P.G.R. 60/R/2014), articolo 4, comma 6.

- Per quanto riguarda l'iniziativa "Centomila orti in Toscana" invece le suddette Direttive stabiliscono che:

- Per il 2022 Ente Terre Regionali Toscane deve proseguire l'attività di coordinamento e di verifica delle opere realizzate e degli eventi condotti nei complessi di orti, avviando e promuovendo gli incontri fra le realtà associative che gestiscono le strutture.

- Con Delibera di giunta regionale 390 dell'11 aprile 2022 è stato approvato il Piano annuale delle attività di Ente Terre Regionali Toscane per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024;
- nel suddetto Piano annuale 2022 sono stati confermati gli impegni richiesti dalle Direttive in merito alla Banca della Terra e all'iniziativa "Centomila orti in Toscana";
- con la Risoluzione 6 aprile 2016, n. 39, il Consiglio regionale della Toscana ha ritenuto necessario attuare, a seguito del processo di riordino istituzionale, una semplificazione degli organismi di rappresentanza degli enti locali riconoscendo all'ANCI il ruolo di interlocutore esclusivo nei confronti della Giunta e del Consiglio regionale nella concertazione delle politiche regionali;
- Anci Toscana, in quanto soggetto coordinatore e di riferimento per tutti i Comuni della Toscana, ha assunto nel corso degli anni un ruolo fondamentale nella diffusione della iniziativa della banca della Terra e del Progetto "Centomila orti in Toscana" essendo parte, ai sensi della Delibera GR 185/2016 anche della Commissione chiamata a verificare la conformità dei progetti presentati e la documentazione di supporto alla richiesta di finanziamento per la sperimentazione dei sei comuni pilota e, successivamente, di tutte le istanze presentate dai comuni toscani;

DATO ATTO CHE

- nell'ambito della iniziativa "Centomila orti in Toscana" la Regione ha trasferito ad Ente Terre le risorse per il supporto tecnico alla iniziativa ai sensi della lr. 82/2015 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016", art. 1;
- parte di tali risorse sono ancora disponibili e possono essere utilizzate per il finanziamento parziale del presente Accordo;
- che Ente Terre e Anci Toscana perseguono il comune obiettivo sugli argomenti di seguito riportati, al fine dello sviluppo di attività specifiche sul territorio regionale attraverso la realizzazione di una iniziativa comune inerente:
    - l'ampliamento e il miglioramento dello strumento "banca della Terra" attraverso il coinvolgimento dei Comuni della Regione e la loro partecipazione attiva nella individuazione delle terre pubbliche di loro proprietà da inserire nella banca e nella partecipazione a progetti speciali di individuazione di terreni abbandonati, anche di proprietà privata, su cui operare per la rimessa a coltura attraverso l'assegnazione a terzi interessati;
    - il proseguo dell'iniziativa "Centomila orti in Toscana" attraverso il monitoraggio di quanto fino ad oggi realizzato dal progetto, la messa in rete dei Comuni e delle Associazioni coinvolte, la formazione del personale per la corretta gestione agricola dei beni, la valutazione delle possibilità di partecipazione a progetti comunitari idonei al miglioramento delle strutture, alla

realizzazione di nuove e alla diffusione del modello all'estero e allo scambio di buone pratiche;

RITENUTO

di avviare una collaborazione fra Ente Terre e Anci Toscana mirata alla realizzazione di idoneo supporto tecnico ed una nuova progettualità allo strumento "Banca della Terra" e alla iniziativa "Centomila orti in Toscana";

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

ART. 1 - Elementi dell'Accordo

La premessa forma parte integrante del presente atto.

ART. 2 - Obiettivi

Scopo del presente Accordo, stipulato ai sensi dell'articolo 15 della L 241/1990, è quello di disciplinare la collaborazione tra Ente Terre e Anci Toscana al fine di promuovere e sviluppare ulteriormente lo strumento "Banca della Terra" attraverso il pieno coinvolgimento di tutti i Comuni interessati della Toscana, anche nella individuazione di terreni di proprietà da dare in concessione o in affitto a terzi, e proseguire nel percorso avviato della iniziativa "Centomila orti in Toscana", grazie al ruolo di coordinamento che l'Associazione ha nei confronti di tutti i Comuni della Toscana ed alle competenze acquisite nel ruolo già intrapreso nelle annualità passate.

ART. 3 - Azioni previste

Per pervenire all'obiettivo di cui all'articolo 2, Ente Terre ed Anci Toscana concordano di procedere con le seguenti azioni:

Animazione territoriale per la presentazione dello strumento **"Banca della Terra"** e per il pieno coinvolgimento delle amministrazioni comunali nella adesione e nella partecipazione al progetto regionale, attraverso l'individuazione dei beni di proprietà che possono essere inseriti nella banca per la concessione a terzi, così come disciplinato nella lr 80/2012 e nel Regolamento approvato con DPGR 60/R/2014;

1) Organizzazione di almeno due progetti territoriali sperimentali per l'individuazione di aree accorpate, di proprietà pubblica/privata, attualmente abbandonate, di estensione e localizzazione adeguate alla creazione di una impresa agricola, su cui avviare un percorso concertativo con le varie proprietà volto alla definizione di un progetto di concessione/affitto a terzi del bene, anche quali basi di studio di proposte normative per la modifica della lr 80/12, art. 5 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con DPGR 13/R/2014;
2) Monitoraggio delle attività realizzate nell'ambito della iniziativa **"Centomila orti in Toscana"** inerenti, anche eventualmente attraverso individuazione su cartografia digitale:
    a) Localizzazione delle strutture realizzate e loro dimensionamento;
    b) Definizione ed individuazione puntuale dei soggetti gestori e del numero di persone direttamente coinvolte, sia nell'ambito dei soggetti gestori, che dei singoli ortisti, con una particolare attenzione alla verifica e determinazione della componente giovanile (minore di quaranta anni), destinataria prioritariamente del progetto;

c) Verifica delle attività svolte nelle singole strutture, con particolare riguardo alle attività formative rivolte agli operatori, nonché agli eventi di socializzazione realizzati all'interno delle aree;

d) Realizzazione di un database, costantemente aggiornato, di tutti i dati raccolti in formato aperto e divulgabile sul sito web di Ente Terre, della Regione Toscana e di Anci;

e) Collaborazione alla riedizione e restyling del volume "Centomila orti in Toscana: guida per una orticoltura pratica";

f) Organizzazione di eventi in presenza sul territorio e online per il coinvolgimento delle realtà associative e delle amministrazioni comunali coinvolte nel progetto regionale, con una attenzione anche agli ambiti scolastici;

3) Definizione di percorsi formativi destinati agli ortisti e alle associazioni che gestiscono i "complessi di orti", anche attraverso il ricorso a personale specializzato in didattica agraria e ambientale, nell'ottica che la formazione, soprattutto se realizzata all'interno delle strutture con la partecipazione diffusa di ortisti di differente provenienza, rappresenta un elemento aggregatore sociale e di "rete", sicuramente propulsore dell'intera iniziativa;

4) Creazione di una rete delle Associazioni coinvolte nel progetto a carattere permanente, con l'organizzazione di riunioni/eventi calendarizzati per la verifica dei progressi e delle criticità del progetto; verifica della opportunità e del percorso da realizzare per affiancarsi al progetto "Gardeniser.eu", vero e proprio centro di risorse (hub) progettato per mettere in contatto gli ortisti, gli appassionati, i professionisti e i responsabili politici che ruotano attorno al

mondo degli orti urbani comunitari. La missione di Gardeniser.eu è quella di rendere visibili e accessibili le opportunità di crescita collettiva e di migliorare il vivere comune.

5) Valorizzazione dell'iniziativa mediante il coinvolgimento in progetti di finanziamento comunitari e nazionali volti alla manutenzione delle strutture già realizzate e alla realizzazione di nuove, nonché alla diffusione del "modello Toscano" in realtà Europee e di buone pratiche e di idee progettuali con altri partner nazionali e stranieri;

ART. 4 – Soggetto capofila

Per ciò che concerne la gestione delle risorse viene individuato quale soggetto capofila ANCI Toscana, che presiede alla complessiva attuazione delle priorità e delle azioni individuate dal presente Accordo.

ANCI Toscana, nell'utilizzo delle risorse pubbliche, assicura il rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

ART. 5 – Gruppo di coordinamento

Il Gruppo di coordinamento è composto da:

- Direttore di Ente Terre Regionali Toscane o suo delegato;
- Direttore di ANCI Toscana o suo delegato.

La partecipazione all'organismo di cui al presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio di Ente Terre.

Il Gruppo di coordinamento, che opera attraverso incontri periodici verbalizzati, ha il compito di:

- supervisionare tutte le azioni e le procedure utili al corretto svolgimento dell'Accordo;

- assicurare la qualità e coordinare le attività e i tempi del progetto ed i materiali prodotti;
- concordare ulteriori modalità di attuazione del progetto non specificatamente previste dal presente Accordo;
- monitorare il rispetto del cronoprogramma e del piano finanziario di attuazione dell'Accordo.

ART. 6 - Risorse finanziarie

Il valore delle attività del presente accordo è stimato in euro 110.000,00 di cui 100.000,00, a carico di Ente Terre Regionali Toscane e 10.000,00 a carico di ANCI Toscana secondo quanto dettagliato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Ente Terre destina la somma di 100.000,00 Euro ad ANCI Toscana in qualità di soggetto capofila del presente Accordo.

La corresponsione del contributo a Anci Toscana avverrà con le seguenti modalità:

a. liquidazione del 40% dell'importo spettante a seguito della firma dell'Accordo, contestualmente alla assegnazione delle risorse con decreto del Direttore di Ente Terre, ed in ogni caso successivamente al 1 gennaio 2023 a seguito dell'adozione, da parte del Direttore di Ente Terre, del Bilancio preventivo 2023 - 2025;
b. liquidazione del 30% dell'importo spettante entro il 31 dicembre 2023 a seguito della presentazione di una relazione dell'attività svolta nel corso del primo anno di operatività dell'accordo, comprensiva di una puntuale indicazione delle spese sostenute;
c. liquidazione dell'ulteriore 15% dell'importo spettante, entro il 31 dicembre 2024, a seguito della presentazione di una relazione dell'attività svolta nel

corso del biennio, comprensiva di una puntuale indicazione delle spese sostenute;

d. saldo del 15% conclusivo dell'importo spettante, entro il 31 dicembre 2025, a seguito della presentazione della relazione dell'attività svolta nel corso del triennio, comprensiva di una puntuale indicazione delle spese sostenute.

Anci Toscana alla conclusione di ogni anno di attività è pertanto tenuta a presentare una relazione dettagliata sulle attività svolte nel corso dell'anno ed a restituire ad Ente terre tutta la documentazione e i database prodotti nel corso del progetto.

ART. 7 - Possibilità di modifica delle azioni previste

Il presente accordo può essere modificato in ogni momento per volontà unanime dei soggetti sottoscrittori tramite l'ampliamento delle azioni previste a carico di Anci Toscana ed il conseguente incremento di contributo da concedere, necessario per la realizzazione delle suddette ulteriori attività.

ART. 8 - Durata dell'accordo

Il presente Accordo resta valido fino al 31 dicembre 2025 ed entra in vigore dalla data della sua stipula. Essa potrà essere rinnovato, previa intesa fra le parti, anche a seguito di valutazione sul permanere delle condizioni che hanno portato alla stipula della presente.

L'accordo può essere rescisso, modificato ed integrato previo accordo delle parti a seguito di motivata decisione e verifica e ricalcolo degli importi da erogare da parte di Ente Terre.

ART. 9 - Informativa e trattamento dati

Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

Le parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Le parti in relazione all'impiego dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, numero 7 del GDPR, sia fra loro sia nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento sono:

a) tipologia dei dati personali: dati comuni;

b) categorie degli interessati: professionisti, titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente, ditte interessate;

c) tipologia del formato dei dati: testo, immagini, file, cartacei.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

ART. 10 - Responsabilità delle parti

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. A tal riguardo ciascuna provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale, che in virtù del presente accordo verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Nell'esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008

ART. 11 - Disciplina delle controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Foro di Firenze.

Il presente accordo è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRENZE, lì xx XXXXXXX 2022

Per Ente Terre	***Per Anci Toscana***
Giovanni Sordi	*Simone Gheri*

SORDI GIOVANNI
20.12.2022
15:38:02
GMT+00:00